

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

art. 1 - Oggetto	pag. 1
art. 2 - Competenze	pag. 1
art. 3 - Responsabilità	pag. 1

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

art. 4 - Dichiarazione di morte	pag. 2
art. 5 - Denuncia della causa di morte	pag. 2
art. 6 - Accertamenti necroscopici	pag. 2
art. 7 - Referto all'autorità giudiziaria	pag. 3
art. 8 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	pag. 3

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

art. 9 - Termini di osservazione	pag. 3
art. 10 - Modalità di osservazione	pag. 3
art. 11 - Deposito di osservazione e obitorio	pag. 4
art. 12 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento	pag. 4
art. 13 - Risccontro diagnostico	pag. 4
art. 14 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio	pag. 4
art. 15 - Prelievi per trapianti terapeutici	pag. 5
art. 16 - Autopsie e trattamenti conservativi	pag. 5

CAPO IV - FERETRI

art. 17 - Deposizione della salma nel feretro	pag. 5
art. 18 - Verifica e chiusura feretri	pag. 6
art. 19 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 6
art. 20 - Tragetta di riconoscimento	pag. 7

TITOLO II SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

art. 21 - Modalità del trasporto e percorso	pag. 7
art. 22 - Norme generali per i trasporti	pag. 8
art. 23 - Appartenenti a culti acattolici	pag. 8
art. 24 - Trasferimenti di salme senza funerale	pag. 8
art. 25 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	pag. 8
art. 26 - Trasporti di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili	pag. 9
art. 27 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	pag. 9
art. 28 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero	pag. 9
art. 29 - Trasporto di ceneri e resti	pag. 10

TITOLO III CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

art. 30 - Disposizioni generali – vigilanza	pag. 10
art. 31 - Reparti del cimitero comunale	pag. 10
art. 32 - Reparti speciali	pag. 10
art. 33 - Ammissione nel cimitero comunale e nei reparti speciali	pag. 11
art. 34 - Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria	pag. 11

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE GENERALE

art. 35- Piano regolatore generale	pag. 11
------------------------------------	---------

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

art. 36- Caratteristiche dei campi di inumazione	pag. 12
art. 37 - Campi destinati all'inumazione	pag. 12
art. 38 - Norme tecniche dei campi destinati all'inumazione	pag. 13
art. 39- Tipologia delle inumazioni	pag. 13
art. 40 - Norme generali per la sepoltura in tumulazione	pag. 13
art. 41 - Deposito temporaneo	pag. 14

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art. 42- Esumazioni ordinarie	pag. 14
art. 43- Esumazioni straordinarie	pag. 15
art. 44- Estumulazioni ordinarie	pag. 15
art. 45- Estumulazioni straordinarie	pag. 15
art. 46- Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag. 15
art. 47- Raccolta delle ossa	pag. 16
art. 48- Oggetti da recuperare	pag. 16
art. 49- Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture	pag. 16

CAPO V - CREMAZIONE

art. 50 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione ed affidamento delle ceneri	pag. 17
art. 51 - Urne cinerarie	pag. 17
art. 52 - Costi per la cremazione	pag. 18
art. 53 - Dispersione Ceneri	pag. 18

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

art. 54- Orario	pag. 18
art. 55- Disciplina dell'ingresso	pag. 18
art. 56- Divieti speciali	pag. 19
art. 57- Riti funebri	pag. 19

CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

art. 58 - Ornamentazione di loculi ed ossari	pag. 19
art. 59 - Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura	pag. 20
art. 60 - Costruzione di cappelle	pag. 20
art. 61 - Obbligo di manutenzione	pag. 21
art. 62 - Decorazioni aggiuntive	pag. 21

art. 63 - Epigrafi	pag. 21
art. 64 - Piante ornamentali	pag. 22
art. 65 - Giardini e addobbi floreali	pag. 22
art. 66 - Ornamentazione delle sepolture in campo comune	pag. 22

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

art. 67 - Tipi di illuminazione	pag. 22
art. 68 - Servizio di illuminazione elettrica	pag. 22
art. 69 - Procedura di allacciamento e relativo canone	pag. 23

CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

art. 70 - Figura del custode del Cimitero	pag. 23
art. 71 - Doveri del custode del Cimitero	pag. 23

TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 72 - Tipologia delle sepolture in concessione	pag. 23
art. 73 - Contratto di concessione	pag. 24
art. 74 - Durata della concessione	pag. 24
art. 75 - Decorrenza della concessione	pag. 24
art. 76 - Rinnovo della concessione	pag. 24
art. 77 - Mancata richiesta di rinnovo	pag. 25
art. 78 - Concessioni con titolarità plurima	pag. 25
art. 79 - Diritto di sepolcro	pag. 25
art. 80 - Opposizione al diritto di sepolcro	pag. 26
art. 81 - Doveri generali dei concessionari	pag. 26

CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

art. 82 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture	pag. 26
art. 83 - Criteri di assegnazione di loculi ed ossari	pag. 26
art. 84 - Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune	pag. 27

CAPO III - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

art. 85 - Scadenza	pag. 27
art. 86 - Cessazione delle sepolture e delle concessioni	pag. 28
art. 87 - Rinuncia	pag. 27
art. 88 - Revoca	pag. 27
art. 89 - Decadenza	pag. 28
art. 90 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza	pag. 28
art. 91 - Estinzione per soppressione del cimitero	pag. 28

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

art. 92	- Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag. 29
art. 93	- Facoltà di disporre della salma e dei funerali	pag. 29
art. 94	- Registri delle concessioni cimiteriali e scadenziario	pag. 29
art. 95	- Annotazioni sul registro delle concessioni	pag. 30

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

art. 96	- Abrogazione delle precedenti norme regolamentari	pag. 30
art. 97	- Rinvio ad altre norme	pag. 30
art. 98	- Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – Concessioni pregresse	pag. 30
art. 99	- Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione	pag. 30
art. 100	- Entrata in vigore	pag. 31

ALLEGATI

Allegato 1-	Gradi di parentela	pag. 32
-------------	--------------------	---------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al Regolamento nazionale di Polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, alla L.R. 18.11.2003, n. 22 e al Regolamento regionale 09.11.2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità sanitaria locale.
2. Il comune, in forma singola od associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero, ovvero può affidarla a terzi nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del D. Lgs. 267/2000.
3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ASL competente per territorio per gli aspetti igienico- sanitari.
4. Spettano al Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli Organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Art. 3 Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso improprio e/o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 4
Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 5
Denuncia della causa di morte

- A. Al più presto e comunque non oltre le ventiquattro ore dal decesso, il medico curante deve presentare al Sindaco denuncia della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda sanitaria locale.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso l'Azienda sanitaria locale viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 6
Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 9. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il Sindaco, udito il competente servizio ASL, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato di cui al comma 4, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

Art. 7
Referto all'Autorità giudiziaria

1. Qualora a seguito degli accertamenti necroscopici, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, il sanitario rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi il rilascio del nulla osta al seppellimento spetta a questa autorità.
3. Nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, il Sindaco è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 8

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali od ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. Inoltre l'ASL deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 9

Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
3. Il periodo di osservazione è protratto sino alle quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente.

Art. 10

Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. Il cadavere non deve essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio ASL prescrive speciali misure cautelative.

Art. 11

Deposito di osservazione

1. Il comune deve disporre di un locale idoneo per il ricevimento ed osservazione delle salme così come previsto dagli articoli 12 e 13 del DPR 285/90.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Responsabile del servizio interessato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale ove è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del DPR 13 febbraio 1964, n.185.
6. Nei locali di osservazione la sorveglianza è esercitata con la presenza di personale addetto, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 12

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 7, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del DPR 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda sanitaria locale con le modalità indicate nel precitato articolo.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 13

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso decreto.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la predetta comunicazione deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico del richiedente per il quale viene effettuato.

Art. 14

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, previa autorizzazione degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del DPR 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.
4. Agli istituti universitari il competente servizio della Azienda sanitaria locale, visto il nulla osta del Sindaco, può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto DPR la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Art. 15
Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16 giugno 1977, n. 409.

Art. 16
Autopsie e trattamenti conservativi

1. Presso il cimitero è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 DPR 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'Autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'Autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie purché convenzionate per tale servizio con il comune.
2. Il cimitero è altresì dotato di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria.
3. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 13.
4. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Responsabile del servizio interessato e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio ASL.
5. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
7. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
8. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito da personale tecnico del competente servizio dell'ASL, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

CAPO IV
FERETRI

Art. 17
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 18.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 18
Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro deve essere fatta esclusivamente dai necrofori municipali.
2. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del DPR 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e

25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

3. Alla partenza, a garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.
4. Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dai necrofori municipali o dagli addetti delle ditte di Onoranze Funebri, con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.
5. Alle estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti dai necrofori municipali i sigilli d'ufficio di ceralacca, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
6. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori municipali devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Art. 19

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal DPR 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.
- 1.1. Per l'inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); i materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal DPR 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
 - i feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura ai sensi dell'art. 86, comma 2, del DPR 285/90.
- 1.2. Per la tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli articoli 30 e 31 del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
 - per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - a) si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 1.2, nonché agli articoli 27, 28, 29 e 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 qualora il trasporto sia per o dall'estero;
 - b) per trasporti, da comune a comune, con un percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 13, del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
- 1.3 Per la cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal DPR 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1.2 lettera b), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km dal Comune di decesso
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa ai sensi dell'art. 25 del DPR 285/90.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla

nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dal competente servizio ASL che riguardino il rifascio.

4. Qualora la salma provenga da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 20

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 21

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso, né i cortei funebri possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 22

Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n. 1379 per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del DPR 285/90, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del DPR 285/90. Per gli stati aderenti alla sopracitata convenzione si applica l'art. 27 del DPR 285/90. In entrambe le fattispecie, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del precitato regolamento.
2. In ogni trasporto sia da comune a comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 19; inoltre, se il trasporto è effettuato

dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il predetto trattamento è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia mortuaria interessato.

Art. 23

Appartenenti a culti acattolici

1. Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con autofunebri normali private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

Art. 24

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 285/1990.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

Art. 25

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio ASL detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 11 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 26

Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

1. Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie e/o dalle abitazioni al cimitero.

Art. 27

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Responsabile del servizio a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata da:
 - autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto;
 - nulla osta rilasciato dal medico responsabile dell'ASL di zona ai sensi degli articoli 25, 30, 32 e 34 del DPR 285/90;
 - comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia l'incaricato municipale consegna il feretro alla stazione, ritirando debita ricevuta dall'ufficio competente.
4. Le salme provenienti da altro comune per ferrovia da seppellirsi nel cimitero di Ciserano sono ricevute dall'incaricato municipale alla stazione ferroviaria e accompagnate al cimitero a mezzo di autotunebre di terzi.
5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 19, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. Per lo stesso può essere richiesto, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del DPR 285/1990, un diritto fisso di trasporto salma fuori comune, nella misura indicata nell'apposito regolamento comunale.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del DPR 285/1990.
8. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

Art. 28

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del DPR 285/1990.

Art. 29

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio su domanda degli interessati.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui all'art. 52.

TITOLO III CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 30

Disposizioni generali - vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile dell'Area tecnica. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del DPR 285/90.
2. Il comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 112 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, alla manutenzione dei cimiteri.
3. Competono esclusivamente al personale debitamente autorizzato del comune le operazioni di tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomiche, nonché le funzioni di cui all'articolo 52 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
4. Il competente servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 31

Reparti del cimitero comunale

1. Il cimitero comunale è suddiviso nei seguenti reparti:
 - a) campo comune per inumazione;
 - b) aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia;
 - c) aree destinate alla costruzione di cappelle;
 - d) reparto loculi e ossari;
 - e) ossario comune;
 - f) campi di mineralizzazione;
 - g) giardino delle rimembranze.

Art. 32

Reparti speciali

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, spazi destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Art. 33

Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Le salme di persone non residenti a Ciserano e non decedute nel territorio comunale possono essere ricevute e seppellite se al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al secondo grado di parentela, ovvero genitori o figli sepolti nel Cimitero di Ciserano od ivi ancora residenti.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.

4. Sono infine accolte nel cimitero di Ciserano le salme di persone morte in case di riposo od altri istituti ove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel comune di Ciserano.

Art. 34

Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria

1. Il custode del cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della targhetta di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
3. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del DPR 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 35

Piano regolatore generale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi ASL, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossarie, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
3. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.
4. Per quanto concerne le disposizioni tecniche generali, i piani cimiteriali e la costruzione dei cimiteri, si rimanda al Capo X del DPR 285/1990 e agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 15 del Regolamento regionale 09.11.2004, n. 6.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 36

Caratteristiche dei campi di inumazione

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Ogni fossa dei campi comuni sarà numerata ed assegnata senza soluzione di continuità.

2. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10 settembre 1990, n. 285.
3. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.

Art. 37

Ornamentazione campi destinati all'inumazione

1. Il Comune provvederà alla fornitura della lapide sulle fosse nei campi comuni.
2. Tale lapide, trascorso il periodo normale di dieci anni dalla data di seppellimento, rientrerà nella proprietà del Comune.
3. Tale campo sarà mantenuto a prato e sulla fossa verrà collocata a cura e spese dei familiari una lapide o cippo con le indicazioni ritenute necessarie al fine di dare testimonianza del defunto.
4. Sia la lapide che il cippo dovranno essere di dimensioni modeste. E' consentita la posa di una piccola statua raffigurante un'immagine sacra o simbolica consona al luogo.
5. Sarà consentita la posa di un vaso per fiori freschi la cui altezza non superi i 30 cm o la coltivazione di un'aiuola esclusivamente a fiori o di arbusti aventi le caratteristiche di cui ai commi seguenti del presente regolamento purché si crei un'armonica visione di sistemazione a giardino.
6. Sulle sepolture collocate nel campo comune adibito ad inumazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono ammessi arbusti di altezza non superiore a metri 0,80. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio tecnico comunale.
7. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
8. Sulla fossa del campo comune per adulti sarà collocata una lapide fornita dal Comune, della quale è vietata la sostituzione, su cui i parenti del defunto, a loro cura e spese e su indicazioni fornite dal Comune, indicheranno nome, cognome, data di nascita e di morte e porranno eventuale foto del defunto.
9. Null'altro potrà essere collocato sulla lapide o nell' area adiacente salvo casi particolari e previo motivato parere favorevole dell'Ufficio tecnico.
10. Salvo quanto indicato al precedente comma, in tutti gli altri casi l'area circostante la lapide sarà mantenuta a prato.
11. Non è consentita la perimetrazione della fossa con catene o qualsiasi altro elemento che interrompa la continuità del prato.
12. Sul prato soprastante la fossa, sarà consentita, su indicazioni date dal Comune, la posa di un portalume e di un vaso per fiori freschi di cui i parenti avranno la massima cura, pena l'asportazione da parte del custode del cimitero qualora se ne rilevasse la noncuranza protratta nel tempo.
13. All'infuori dei casi sopra indicati è vietata qualsiasi opera muraria o posa di monumento che non sia consona alla natura del campo comune.

Art. 38

Norme tecniche dei campi destinati all'inumazione

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,30 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni

debbono avere una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,30 da ogni lato.

3. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può lasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL ai fini delle cautele igienico- sanitarie.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita.
6. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 39 **Tipologia delle inumazioni**

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati all'inumazione così distinti:
 - a) inumazioni ordinarie decennali;
 - b) inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni;
 - c) inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni;
 - d) inumazioni ordinarie di arti.

Art. 40 **Norme generali per la sepoltura in tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o direttamente dal privato.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 285/90.
4. E' consentita la collocazione di non più di due cassette di resti ossei od urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro.
5. Per un periodo massimo di vent'anni dall'entrata in vigore del RR n. 6 del 09.11.2004 e precisamente entro il 09.02.2025 è consentita la tumulazione in deroga in loculi, cripte o tombe in genere, costruiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento privi di spazio esterno libero o liberabile per il diritto di accesso del feretro, esclusivamente nel pieno rispetto dell'articolo 16, comma 8, lettere a9, b9, c9 e d9 del sopracitato RR n. 6/2004.

Art. 41 **Deposito temporaneo**

1. A richiesta dei familiari del defunto è consentita la tumulazione provvisoria di una salma, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata. Il Responsabile del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del DPR 285/90, previo pagamento del canone dalla giunta comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva e sono in possesso di relativa concessione edilizia, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - c) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - d) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.

3. La durata del deposito temporaneo non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
4. La durata del deposito temporaneo per i casi di cui al comma 2, lettere c) e d) è valutata di volta in volta.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; i canoni per i trimestri successivi vengono riscossi entro il giorno 10 di ogni trimestre.
6. La concessione del deposito temporaneo deve risultare da atto scritto, sottoscritto dal/i richiedente/i e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.
7. Scaduto il termine di cui al comma 4 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente, anche per un periodo inferiore a quello previsto all'art. 40 del presente regolamento.
8. E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie. In questo caso dette cassette potranno essere collocate in appositi ossari.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 42 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadavere è incompleta, esso deve essere prolungato per un periodo determinato dal Ministero della Sanità, ovvero si osserva il comma 7 del presente articolo. E' consentito un turno di rotazione quinquennale qualora la mineralizzazione del cadavere risulti completa.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.
4. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepolture private da essi acquistate nel cimitero. In tale caso i resti dovranno essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
5. Entro il mese di ottobre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il locale cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti per sessanta giorni consecutivi.
6. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda di esumazione.
7. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.

Art. 43 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del DPR 285/90.

Art. 44 Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, e comunque dopo una permanenza in tumulo non inferiore a 20 anni, se eseguita in loculo stagno e 10 anni se eseguita in loculo aerato.
2. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari individuali soggetti a pagamento, ovvero a sepolture private.
3. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno vent'anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione per un periodo di cinque anni.
4. In alternativa all'inumazione in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.
5. Le estumulazioni ordinarie possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile.

Art. 45

Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione:
 - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 37 del DPR 285/90;
 - b) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura, per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione in base all'art. 88 DPR 285/90.
2. Le estumulazioni straordinarie di salme di persone morte di malattia infettiva-diffusiva per traslazione di salma in altra sepoltura debbono avvenire, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato su istanza degli interessati, alla presenza del coordinatore sanitario incaricato dal competente servizio ASL che deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate nel periodo di cui all'art. 44, comma 5, del presente regolamento.

Art. 46

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. L'inumazione, l'esumazione e l'estumulazione e la cremazione sono servizi pubblici onerosi secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente, fatte salve quelle promosse d'ufficio che sono eseguite gratuitamente.
2. Le movimentazioni di cui sopra sono sottoposte al pagamento del corrispettivo stabilito con deliberazione di Giunta comunale. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
3. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

Art. 47

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte durante le operazioni di esumazione ed estumulazione promosse d'ufficio sono collocate in idonei contenitori e poste provvisoriamente per un anno in depositi non accessibili al pubblico, a disposizione di chi volesse provvedere, previo pagamento del corrispettivo previsto per le esumazioni e le estumulazioni alla loro tumulazione in ossario, in loculo o in tomba.
2. Decorso l'anno le ossa vengono definitivamente collocate nell'ossario comune.

Art. 48
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti comunali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal comune.

Art. 49
Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe e le cappelle possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel titolo IV.
2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado, sempre che i materiali e le opere versino in buono stato di conservazione e che vi sia rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di riscattare con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, le opere che, a parere del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, non abbiano valore artistico o storico, al fine di asportare dal cimitero le opere stesse. Per il riscatto è dovuto il corrispettivo stabilito con provvedimento motivato dell'Ufficio tecnico comunale.
4. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro sei mesi dalla data di esumazione o estumulazione.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della giunta comunale.

CAPO V
CREMAZIONE

Art. 50
**Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
ed affidamento delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'articolo 79, comma 1, del DPR 285/90 è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile a richiesta dei familiari dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:
 - a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130;
 - b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo

- individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata da notaio o da pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del DPR 445/2000;
- c) dichiarazione di volontà in carta libera scritta e datata sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidefacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico necroscopo. Nell'ipotesi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
 3. Le modalità di conservazione dell'urna cineraria sigillata ove sono contenute le ceneri di una sola salma può essere:
 - a) tumultata;
 - b) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero, salvo quanto previsto all'articolo successivo;
 - c) consegnata al soggetto affidatario di cui al seguente comma.
 4. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
 5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di apposito modulo nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna.

Art. 51 **Urne cinerarie**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura a freddo o a mezzo di collaudi di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, od in tumulo in presenza di altro feretro e/o resti ossei ai sensi dell'art. 41, comma 4, del presente regolamento.
3. Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad Enti morali o privati.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 30 del presente regolamento, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 52 **Costi per la cremazione**

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, ovvero di disinteresse dei familiari, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe vigenti al momento del decesso.

Art. 53 **Dispersione Ceneri**

1. E' consentita la dispersione delle ceneri di cadavere, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, all'interno dei cimiteri, in natura ovvero in aree private dietro consenso dei proprietari.

2. La dispersione in mare o nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti lontani da natanti o manufatti.
3. E' vietata la dispersione ai fini di lucro.
4. Nel cimitero deve essere presente un giardino delle rimembranze all'interno del quale è possibile la dispersione delle ceneri.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 54 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. Ogni variazione stagionale dell'orario sarà debitamente pubblicizzata con appositi avvisi.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o da altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

Art. 55 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) tutti coloro accompagnati da cani o altri animali, ad eccezione dei non vedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involucri di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal servizio di custodia al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. I fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale.
4. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Art. 56 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalla tombe fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del custode del cimitero; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei e riti religiosi.
2. I divieti di cui sopra si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o denunciato all'Autorità giudiziaria.

Art. 57 **Riti funebri**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possano dar luogo a numerosa partecipazione della collettività deve essere dato preventivo avviso al Comune.

CAPO VII **COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE** **DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

Art. 58 **Ornamentazione di loculi ed ossari**

1. Le lapidi di chiusura di loculi ed ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.
2. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise od applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 63 del presente regolamento.
3. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
4. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata ed indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.

Art. 59 **Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura**

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione sono dovuti i relativi diritti di segreteria.

5. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere firmata sia da un tecnico abilitato, sia dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori, nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura in scala 1:100 e del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
7. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 60 **Costruzione di cappelle**

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione sono dovuti i relativi diritti di segreteria.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
5. La domanda deve essere in regola con l'imposta di bollo e firmata, oltre che dal tecnico abilitato, anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
6. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti, in duplice copia, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:100.
7. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate in scala 1:20.
8. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
9. Deve infine venir indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico.
10. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
11. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 61 **Obbligo di manutenzione**

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in un buon stato di manutenzione.
2. Il custode del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 90.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale rilasciata su domanda dell'interessato.

Art. 62

Decorazioni aggiuntive

1. Fuori dai casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengano approvate con i progetti di cui agli articoli 58, 59 e 60 del presente regolamento la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, su domanda dell'interessato controfirmata dal marmista esecutore.
2. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di un'epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

Art. 63

Epigrafi

1. Di regola le epigrafi sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi ed espressioni rituali di suffragio.
4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
5. La modificazione o la sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto totalmente o parzialmente diverso da quello autorizzato, nonché quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

Art. 64

Piante ornamentali

1. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.
2. Sulle sepolture in campo comune e sulle sepolture in concessione decennale ai margini dei campi non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.
3. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita sul lato posteriore del monumento.

Art. 65

Giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture è consentita purché si rispettino i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti o da chi è autorizzato quando presentino un aspetto indecoroso.

Art. 66
Ornamentazione delle sepolture in campo comune

1. Per l'ornamentazione e la manutenzione delle sepolture in campo comune si applicano le norme di cui all'articolo 37.

CAPO VIII
ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 67
Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi ed ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 68
Servizio di illuminazione elettrica

1. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusività ovvero tramite una delle forme di gestione previste dagli articoli 113, 114 e 31 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 69
Procedura di allacciamento e relativo canone

1. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato al momento della richiesta della concessione cimiteriale.
2. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.
3. Il canone di allacciamento dovrà essere versato alla Tesoreria comunale o all'eventuale concessionario nei termini stabiliti dall'Amministrazione. Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo avviso di pagamento senza che sia stato versato il canone, il Comune sospenderà la fornitura senza ulteriori comunicazioni.

CAPO IX
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 70
Figura del custode del Cimitero

1. La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode.
2. Il custode del cimitero è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione dello stesso, nonché, la tenuta dei registri depositati presso il locale cimitero. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Art. 71
Doveri del custode del Cimitero

1. Il custode del cimitero deve:
 - a) garantire la necessaria assistenza per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie sia alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d) curare la nettezza dei viali, sentieri e degli spazi fra le tombe;
 - e) curare la pulizia di tutto il cimitero;
 - f) conservare i permessi di seppellimento;
 - g) assistere alle sepolture delle salme;
 - h) interessare il coordinatore sanitario del servizio ASL competente per tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

TITOLO IV
CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 72
Tipologia delle sepolture in concessione

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - a) ossari;
 - b) loculi;
 - c) tombe di famiglia;
 - d) cappelle di famiglia;
 - e) fosse comuni.

Art. 73
Contratto di concessione

1. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto. Essa comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su di un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
L'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) l'inizio e la fine della concessione;
 - c) la durata;
 - d) la/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività deve essere indicato il legale rappresentante pro-tempore), concessionaria/e;
 - e) i soggetti da tumulare quando se ne conoscano le generalità.
2. L'utente è tenuto al versamento della tariffa vigente al momento dell'acquisto dei beni di cui all'art. 31 del presente regolamento, ovvero del rinnovo degli stessi, oltre agli oneri accessori, prima della stipulazione del relativo contratto.

Art. 74
Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del DPR 285/1990.
2. La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione ordinaria è di anni dieci, quelle ad inumazione straordinaria è di cinque anni.

3. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

a) ossari	anni trenta
b) loculi (sia in superficie che interrati)	anni trenta
c) aree per tombe collettive da 1 a 3 posti	anni trenta
d) aree per tombe collettive da 4 a 8 posti	anni sessanta
e) aree per cappelle	anni settantacinque
4. La durata del rinnovo è così disciplinata:
 - rinnovo alla scadenza di beni di cui ai punti a), c), d) ed e) anni trenta
 - rinnovo alla scadenza di loculi (sia in superficie che interrati) anni quindici

Art. 75

Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione, fatti salvi i casi di dilazione di pagamento per cui fa fede la data del provvedimento di autorizzazione di dilazione, ha inizio dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione stesso. In mancanza del contratto, soprattutto quando si tratti di concessioni assai remote, per la decorrenza si fa riferimento alla prima sepoltura indicata in epigrafe.

Art. 76

Rinnovo della concessione

1. Le concessioni in uso sono soggette a rinnovo decorsa la durata della concessione previo versamento della tariffa vigente all'atto del rinnovo. La durata del rinnovo è disciplinata all'art. 74, comma 4, del presente regolamento.
2. Entro 2 mesi dalla scadenza l'Ufficio concessioni cimiteriali convocherà il concessionario o aventi causa per la conferma della concessione cimiteriale.
3. Decorsi i termini di rinnovo di cui al citato art. 74 è fatto obbligo procedere alla stipula *ex novo* del contratto di concessione che avrà durata pari ai tempi di cui all'art. 74, comma 3.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare di una concessione di loculo cimiteriale rinnovata dovesse decedere, ha diritto, come i discendenti e/o gli ascendenti in linea retta sino al 3 ° rispetto alla salma tumulata, ad avere giusta sepoltura in quel loculo. Il comune rimborserà al nuovo concessionario il periodo mancante della concessione dapprima rinnovata e questi sottoscriverà nuovo atto di concessione della durata prevista all'art. 74, comma 3, del presente regolamento.

Art. 77

Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento della relativa tariffa, il comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in fossa comune entro 6 mesi dalla naturale scadenza della concessione cimiteriale. Le sepolture rientrano nella piena disponibilità del comune.

Art. 78

Concessioni con titolarità plurima

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella per accogliere le salme delle rispettive famiglie, ovvero una tomba collettiva; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.
2. I suddetti concessionari sono responsabili in solido, anche se una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.
3. Non è consentita la titolarità plurima per le concessioni di loculi ed ossari.

Art. 79
Diritto di sepolcro

1. All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti, ascendenti e discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore ed anche di terze persone alle quali il concessionario sia legato da particolari vincoli affettivi. Per i gradi di parentela si rimanda all'allegato 1.
2. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili, oltre alla salma del concessionario, sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare sino al 3° grado, i coniugi dei discendenti.
3. Non entrano nel gruppo familiare i figli naturali ed il coniuge quando vi sia sentenza di nullità del matrimonio.
4. In via eccezionale può essere concessa, ad insindacabile giudizio del concessionario o degli aventi causa, la tumulazione di salme di persone estranee previa comunicazione scritta all'ufficio comunale competente da parte del concessionario.
5. Il diritto di sepolcro è considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 3° grado.
6. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
7. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi. Il nome e la qualifica del successore saranno comunicate con lettera raccomandata al comune entro un anno dalla morte del concessionario. In mancanza l'anzidetta designazione potrà essere fatta definitivamente dal Comune qualora ne venga a conoscenza.
8. Le tombe di famiglia o cappelle monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni appositamente iscritte all'Albo comunale da almeno sei mesi.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro, fatto salvo il caso in cui il concessionario, in forma scritta, ne richieda la deroga a favore di terzi.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

9. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 80
Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 42 a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 81
Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II
CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 82

Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o una cappella di proprietà del comune o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 42.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 33.

Art. 83

Criteri di assegnazione di loculi ed ossari

1. I loculi e gli ossari di nuova costruzione vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso e così di seguito, partendo da sinistra verso destra. Non è ammessa la concessione di loculi a scavalco.
2. I loculi e gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato senza soluzione di continuità.
3. Eventuali domande in deroga a quanto sopra saranno attentamente vagliate dalla Giunta.
4. Non è consentita la prenotazione di loculi ed ossari.
5. Non è consentito lo spostamento di salme collocate in sepolture individuali prima della naturale scadenza della concessione se non per riportarle in sepolture collettive, ovvero trasferirle in altro cimitero.

Art. 84

Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune

1. Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e cappelle collettive sono assegnate dall'Ufficio Tecnico in ordine cronologico rispetto alle richieste presentate all'ufficio protocollo.
2. Le aree destinate alle tombe di famiglia e alle cappelle ritornate disponibili sono assegnate secondo le modalità di cui al comma precedente.

CAPO III
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 85

Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

Art. 86
Cessazione delle sepolture e delle concessioni

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta da presentarsi secondo le modalità stabilite all'art. 48 del presente regolamento.
2. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza e revoca.

Art. 87
Rinuncia

1. E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di sepolture individuali e collettive a condizione che le stesse non siano al momento utilizzate.
2. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
4. E' ammesso un rimborso variabile a seconda del periodo di concessione fissato con apposita deliberazione di Giunta comunale solamente quando si tratti di rinuncia alla concessione di loculi cimiteriali.
5. Nel caso in cui la rinuncia venga fatta per una concessione di loculo cimiteriale lo stesso rientrerà immediatamente nella piena disponibilità del comune.

Art. 88
Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del DPR 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio interessato, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di idonea sepoltura indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 90 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni e alla porta del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Il medesimo avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 89
Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione, fatto salvo i casi di cui all'art. 42 del presente regolamento;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 58, 59, 60 62 e 63 del presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;

- e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 61;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata 60 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza compete al dirigente responsabile del servizio interessato con provvedimento motivato.

Art. 90

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 91

Estinzione per soppressione del cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del DPR 285/1990.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 92

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero possono essere individuati loculi od ossari destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro al paese per i loro eccezionali meriti.
2. L'assegnazione effettuata a norma del comma 1 ha carattere eccezionale e perpetuo.
3. L'assegnazione è disposta con deliberazione di giunta comunale ed è a titolo gratuito.

Art. 93

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque forma sia stata espressa.
2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, imbalsamazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di idonea concessione cimiteriale.
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.

4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro preventivamente autorizzato o delegato dal *de cuius*.
5. Nella fattispecie di cui al punto 4. nel caso in cui alcun soggetto sia obbligato a disporre della salma e dei funerali, l'Amministrazione comunale eserciterà il proprio potere sostitutivo o concorrente.
6. Nel caso sorga controversia di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.
7. La variazione della durata e il rinnovo della concessione possono essere richieste anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

Art. 94

Registri delle concessioni cimiteriali e scadenziario

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto un registro per l'aggiornamento delle concessioni cimiteriali e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
E' tenuto, altresì, lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di movimentazione occorrenti per liberare le sepolture
2. I registri di cui sopra sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni.
3. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza da pubblicarsi all'albo pretorio comunale e alla bacheca del cimitero locale.

Art. 95

Annotazioni sul registro delle concessioni

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione, se specificati all'atto di concessione;
 - e) il canone di concessione versato con relativa causale di pagamento.
3. Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione debbono risultare da atto scritto allegato al contratto originario di concessione.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96

Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento del cimitero deliberato dal consiglio comunale con atto n. 25 del 13.06.1988.
2. Si fanno salve le disposizioni contenute nel Regolamento del servizio trasporto funebre approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 17.04.1997.

Art. 97

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e D.P.R. 131/2001.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 98

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. Le concessioni perpetue possono avere la durata massima di anni 50 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto per la sola concessione dell'area corrispondente.
4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II.

Art. 100

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra dopo il 30° giorno dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'atto deliberativo che lo approva.

ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 cc.).

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia); in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es. fratello e sorella, zio e nipote).

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini, quindi, non hanno alcun vincolo di consanguineità (es. suoceri, i cognati, la nuora, il genero).

La legge non attribuisce alcun diritto successorio agli affini.

ASCENDENTI	1° grado	Genitori
	2° grado	Nonni
	3° grado	Bisnonni
	4° grado	Trisavi
COLLATERALI	2° grado	Fratelli e sorelle
	3° grado	Zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
	4° grado	Prozii, pronipoti e primi cugini
	5° grado	Figli di prozii, secondi nipoti, secondi cugini
	6° grado	Altri cugini
DISCENDENTI	1° grado	Figli
	2° grado	Nipoti (figli dei figli)
	3° grado	Pronipoti
	4° grado	Figli dei pronipoti